



Comune di Personico

Via Centro Civico 6
6744 Personico
tel. 091/873 20 64
comune@personico.ch

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente le disposizioni in caso di nevicata o gelo

Il Municipio di Personico,

richiamati gli art 107 e 192 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili

decreta

1. Lo sgombero della neve e di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari;
2. E' vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse;
3. Durante le nevicata o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli;
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via;
5. Divieto di provocare fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo;
6. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata;
7. Ogni violazione della citata ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.
8. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione di 30 giorni a norma dell'articolo 208 LOC.

IL MUNICIPIO

Approvata dal Municipio con risoluzione municipale 244/2018 del 08.10.2018.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 Raloc a partire dal 09.10.2018.